



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
SICUREZZA DEL CITTADINO

Ordinanza n. 214

OGGETTO *Ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata e di divieto di transito per consentire lo svolgimento di una Sagra popolare organizzata dal gruppo Alpini di Rovato*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Determina n. 385 del 23/5/2024, riguardante l'approvazione dell'elenco annuale delle fiere e delle sagre dell'anno 2023;

Considerato che nei giorni 26 – 27 – 28 - 29 luglio 2024 si svolgerà la sagra organizzata dal gruppo Alpini di Rovato;

Ritenuto opportuno modificare provvisoriamente la normale viabilità e la sosta veicolare all'interno dell'area del Foro Boario nella zona compresa tra l'intersezione con la piazza Garibaldi e il palco;

Visto:

- *il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;*
- *il Decreto del 10/07/2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;*
- *l'art. 38 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

ORDINA

Dalle ore 08.00 di giovedì 25 luglio 2024 fino alle ore 24.00 di lunedì 29 luglio 2024, l'Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata, all'interno dell'area del Foro Boario, nel tratto normalmente utilizzato per le feste popolari e compreso tra l'intersezione con la piazza Garibaldi e il palco.

DISPONE

In considerazione delle disposizioni Ministeriali relative alla prevenzione di eventuali atti terroristici l'organizzazione richiedente dovrà provvedere alla collocazione di idonei strumenti nelle vie di accesso all'iniziativa, quali mezzi mobili di adeguate dimensioni, new jersey o attrezzature similari.

che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini mediante segnaletica conforme agli allegati del citato D.P.R. 495/92. All'ufficio tecnico la predisposizione della segnaletica stradale temporanea e alla organizzazione richiedente la collocazione della stessa segnaletica per far valere la chiusura.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 285/92.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.

Copia della presente è inviata a:

<i>Gruppo Alpini Rovato</i>	<i>rovato.brescia@ana.it</i>
<i>Rossi Sergio</i>	<i>s.rossi@comune.rovato.bs.it</i>
<i>Ufficio Manutenzioni</i>	<i>ufficio.manutenzioni@comune.rovato.bs.it</i>
<i>Legori Diego</i>	<i>d.legori@comune.rovato.bs.it</i>

Rovato, lì 15/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Silvia Contrini
firmato digitalmente